

*Il titolo di “Magno” dalla  
Repubblica all’Impero al Papato*

*Giovanni Paolo Magno*

a cura di  
Maria Pia Baccari e Attilio Mastino

2

Mucchi Editore

MMIX

ISBN 978-88-7000-517-2

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore.

© Enrico Mucchi Editore s.r.l.  
Via Emilia Est, 1527 - 41100 Modena  
WWW.MUCCHIEDITORE.IT  
info@mucchieditore.it  
iscritta all'AIE e all'USPI

Publicato in Modena nel mese di dicembre 2009

Maria Pia Baccari

***Il titolo di Magnus:  
a proposito della crescita della civitas***

*1. Comunione di diritto e civitas romana*

L'idea romana di "crescita" della cittadinanza, di aumento del popolo risale all'antica repubblica. Essa sintetizza la politica di conferimento della cittadinanza, condotta variamente dai governanti, anche attraverso la liberazione dei servi compiuta dal singolo *paterfamilias*.

L'idea, espressa con forza in età imperiale dal giurista Pomponio con il termine *civitas augescens*, sintetizza nel diritto giustiniano (*Digesta* 1,2,2,7) gli aspetti demografici, spaziali e temporali del quadro storico-sistematico entro cui si collocano con evidenza sia la generalizzazione dello *status* di *civis* e l'eliminazione di quelli di *peregrinus* e *Latinus*, sia il *favor libertatis* (vedi le costituzioni del 530 e 531: *Codex Iustinianus* 7,6,1; 7,15,1 e 2). Interpretazione dello *ius* e legislazione imperiale sono guidate da questa grande idea.

Già nei secoli precedenti gli imperatori sono esaltati, nelle epigrafi, per l'aumento della *res publica*, dell'*imperium Romanum*, dell'*orbis Romanus* dell'*orbis terrarum* del *genus humanum* (vedi *infra*, più ampiamente, par. 3).

Nel secondo dopoguerra Fernand De Visscher ha messo in luce che «la fondamentale originalità del concetto romano della cittadinanza consiste nella sua elasticità, che ne fa un elemento di unione fra i popoli, tutto al contrario del concetto moderno, la cui rigidità ne fa un elemento di divisione ed anche d'opposizione»<sup>1</sup>. In questa prospettiva il giurista belga esamina il proble-

---

<sup>1</sup> F. De Visscher, "L'espansione della *civitas romana* e la diffusione del diritto romano", in *Conferenze romanistiche*, IV, Trieste 1957, p. 4 (cfr. "L'expansion de la cité

ma della doppia cittadinanza, con un'attenta interpretazione dell'orazione *Pro Balbo* di Cicerone<sup>2</sup>.

Per intendere l'originalità della cittadinanza romana dobbiamo ricordare che secondo il Savigny la "comunione del diritto" ("Rechtsgemeinschaft") è determinata e limitata da due cause: "l'origine (nazionalità)" e "il territorio".<sup>3</sup> Però egli aggiunge, consapevolmente, a proposito della nazionalità (e della religione in quanto sia a questa connessa), che «affine alla causa testè esposta della comunione del diritto, ma non uguale, è quella che trovasi nel particolare rapporto civile di certe classi di persone. Presso i Romani vediamo un rapporto di tal genere molto sviluppato e di lunga durata, nelle classi dei *cives, latini, peregrini*, che a loro volta si collegano ai sistemi del *ius civile* e del *ius gentium*»<sup>4</sup>. La "comunione di diritto" tra *cives Romani*, dunque, come aveva inteso lo stesso Savigny, non è fondata sull'origine, né sul territorio. La *civitas romana* può essere acquistata da ogni uomo, senza differenze etniche o religiose.

---

romaine et la diffusion du droit romain", in *Museum Helveticum*, XIV, 1957, p. 165); dello stesso A. vedi anche "La costituzione Antoniniana e la dinastia africana dei Severi", in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari*, XVI, 1960, pp. 3 ss. In questa linea sembra porsi D. Nörr, "Origo", in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 31, 1963, p. 577 e nota 241.

<sup>2</sup> F. De Visscher, "La dualité des droits de cité et la *mutatio civitatis*", in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, I, Milano 1956, p. 39 ss.: «c'est en ceci qu'apparaît le caractère essentiellement impérialiste ou universaliste de la politique romaine. Et nous saisissons mieux dès lors toute la signification et l'importance des revendications orgueilleuses et véhémentes de Ciceron dans le *pro Balbo*». Il problema della doppia cittadinanza è stato ampiamente dibattuto in dottrina: vedi per tutti F. De Martino, *Storia della costituzione romana* cit., IV.II, pp. 774 ss.; vedi anche, più in generale per i lavori riguardanti la *constitutio Antoniniana*, la rassegna bibliografica di G. I. Luzzatto, *Epigrafa giuridica greca e romana*", in *SDHI*, XVII - *Supplementum*, 1951, pp. 108 ss.; M. Talamanca, "Su alcuni passi di Menandro di Laodicea relativi agli effetti della *constitutio Antoniniana*", in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano 1978, pp. 433 ss..

<sup>3</sup> F. C. von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale* cit., VIII, Torino 1896, p. 19; *System* cit., VIII, Berlin 1849, p. 15: "Die Volksabstammung (Nationalität)" e "das Landgebiet".

<sup>4</sup> F. C. von Savigny, *Sistema* cit., pp. 20 s. (ho modificato la traduzione dello Scialoja laddove traduce al plurale la parola *Grund*).

Il *populus Romanus* non è una razza, né un'etnia, né una nazione ma una moltitudine di uomini unita dal *consensus iuris* e dalla *communio utilitatis*, secondo la nota definizione di Cicerone di popolo: «*populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus sed coetus multitudinis iuris consensu atque utilitatis communione sociatus*». <sup>5</sup> Cicerone, con una frase essenziale, chiarisce che la *civitas* è *iuris societas civium*: *De rep.*, 1,32,49 «*quid est enim civitas nisi iuris societas civium?*»; qualche riga prima egli ha spiegato: «*quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo iure societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium?*».

La parola *civis* indica, dunque, l'essere parte, 'volontariamente', di quella concreta "società di diritto" che è la *civitas*: Cicerone *Pro Balbo*, 13,31: «*nequis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invitus!*». <sup>6</sup> Essere *civis* include l'idea di "au-

---

<sup>5</sup> Sull'importanza del concetto di *multitudo* vedi J. Ratzinger, *Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche* (1971) cito la tr. it. *Popolo e casa di Dio in Sant'Agostino*, Milano 1978, pp. 33 ss., spec. p. 38: «così il concetto di *multitudo* si presenta come la faccia esterna del concetto di popolo di Dio». Cfr. P. Catalano, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino 1990, pp. 189 ss.; M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, pp. 56 ss.

<sup>6</sup> Nel concetto di *civitas*, intesa come *ius omnium*, prevale ancora la concretezza. Verrio Flacco in Gellio 18,7,5 precisa tre diversi significati della parola *civitas*: «*'senatum' dici et pro loco et pro hominibus, 'civitatem' et pro loco, et oppido et pro iure quoque omnium et pro hominum multitudine, 'tribus' quoque et 'decurias' dici et pro loco et pro iure et pro hominibus*». Vedi G. Lombardi, *Appunti di diritto pubblico romano*, Roma 1940-41, p. 102; "Su alcuni concetti del diritto pubblico romano: *civitas, populus, res publica, status rei publicae*", in *Archivio giuridico*, CXXVI, 1941, pp. 192 ss.; C. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris 1976, cito la tr. it. *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, a cura di F. Grillenzoni, Roma 1980, pp. 31 ss. Vedi, in generale, P. Catalano, *Populus Romanus Quirites*, Torino 1970, pp. 127 ss.; 155 ss.; per alcuni approfondimenti vedi P. Catalano, "'Una civitas communis deorum atque hominum': Cicerone tra 'temperatio reipublicae' e rivoluzioni", in *Studia et Documenta historiae et iuris*, 61, 1995 [= *Studi in memoria di Gabrio Lombardi*, II, Roma 1996] pp. 723 ss.; M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI* cit., pp. 56 ss.; da ultimo, G. Lobrano, "Dottrina della 'inesistenza' della costituzione e 'modello del diritto pubblico romano'", in *Tradizione romanistica e Costituzione* cit., pp. 321 ss.; Id., "Dalla rete di città dell'Impero "municipale" romano, la alternativa al pensiero unico stualista anche per la 'Costituzione' europea", in AA. VV., *Roma, la convenzione e il fu-*

mento”: attraverso la comunione di diritto cresce l’insieme dei Romani: «*auctum Romanum nomen communionem iuris*» (Velleio Patercolo 1,14; vedi *infra*).<sup>7</sup>

## 2. Civitas augescens e civitas amplianda

Crescita (e aumento) della cittadinanza (e del popolo) sono ideali risalenti all’antica repubblica. L’idea dell’aumento della *res Romana* è già presente in Ennio: «*Audire est operae procedere recte qui rem Romanam Latiumque augescere vultis*» (*Ann.* 478). Nel pensiero di Cicerone (*Pro Balbo* 13,31 cfr. *supra*) l’aumento della *civitas* è legata all’apertura verso i nemici, attraverso il *foedus*<sup>8</sup>. Sallustio scrive dell’aumento e della crescita della *res publica* e della *civitas* (*Catil.* 6,3 e 7; 7,3; 10,1).

Durante l’età augustea Tito Livio, “il più giurista degli storici antichi” (Orestano), elabora l’idea della crescita dell’*urbs*.<sup>9</sup> Gli *homines*, stranieri, liberi o schiavi, sin dai tempi di Romolo, attraverso l’*asylum*, sul Campidoglio, erano accolti nella cit-

---

*turo dell’Europa*, (Atti Convegno Roma 11 febbraio 2003), Roma 2003, pp. 23 ss.: «La idea giuridica di *societas* costituisce una sorta di ‘nucleo atomico’ della cultura romana. Tale ‘nucleo’ è o diviene il produttore primo della energia smisurata di quel *Populus*. Il contratto di società non impone né produce rinunce ai contraenti–soci; perfettamente al contrario, esso è la grande macchina complessa, che consente di potenziare le capacità e le utilità individuali ben oltre la loro semplice somma, a patto che ciascun socio sappia e voglia transitare attraverso, l’*artificium*, la ‘chicane’ e – direi – la *ascesi* della mediazione costituita dalla determinazione–perseguimento della utilità collettiva. Usando la epistemologia teologica giudaico–cristiana, potremmo dire che, in forza del contratto di società, ciascun socio “deve amare il socio suo come se stesso”».

<sup>7</sup> Vedi W. Seston, “La citoyenneté romaine”, in Id., *Scripta varia. Mélanges d’histoire romaine, de droit, d’épigraphie et d’histoire du christianisme* (Collection de l’Ecole Française de Rome, 43), Roma 1980, p. 6, a proposito di Velleio Patercolo: «sait bien que par la communauté de droit la romanité s’est étendue»; vedi anche I. Lana, *Velleio Patercolo o della propaganda*, Torino 1953, p. 228; M. Sordi, *Il mito troiano e l’eredità etrusca di Roma*, Milano 1989, pp. 61 ss. e, più in generale, tutto il capitolo IV intitolato “La *propagatio civitatis* e l’integrazione dei vinti nello stato romano”.

<sup>8</sup> Cfr. Cic. *Ad Att.*, 13,20,1: «*de urbe augenda quid sit promulgatum non intellexi. Id scire sane velim*» (vedi anche *Ad Att.* 13,33a,1).

<sup>9</sup> Cfr. Livio 1,30,1: «*Roma interim crescit Albae ruinis*».

tadinanza: «*Crescebat interim urbs munitiōibus alia atque alia adpetendo loca, cum in spem magis futurae multitudinis quam ad id quod tum hominum erat munirent. Deinde, ne vana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes ... asyllum aperit. Eo ex finitimis populis turba omnis, sine discrimine liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit*» (Livio 1, 8, 4-5). La crescita dell'*urbs* è da Livio strettamente connessa all'idea dell'*aeternitas*, come è detto nella bellissima frase del tribuno Canuleio: «*Quis dubitat quin in aeternum urbe condita, in immensum crescente, nova imperia, sacerdotia, iura gentium hominumque instituantur?*» (Livio 4,4,4).<sup>10</sup> E la crescita della *res Romana* è connessa alla politica della cittadinanza nei confronti dei popoli vinti: «*vultis exemplo maiorum augere rem Romanam, victos in civitate accipiendo*» (Livio 8,13,16). In Velleio Patercolo (1,14) si troveranno connessi, nella visione dell'aumento, i concetti di *iuris communio* e di *Romanum nomen*.<sup>11</sup>

Il pensiero di Livio si ritrova ancora in Agostino: «*Romulus et Remus asyllum constituisse perhibentur, quo quisquis confugeret ab omni noxa liber esset, augere quaerentes creandae multitudinem civitatis*» (*De civ. Dei*, I,34); cfr. *Ep.* 138.

---

<sup>10</sup> L'idea della sinfonia, tra *imperium* e *sacerdotium* (in verità al plurale *imperia, sacerdotia* e *iura*) strettamente connessa alla crescita dell'*urbs* e all'idea dell'*aeternitas* è tratteggiata da Livio, a proposito della splendida *rogatio* del tribuno Canuleio: mi sia consentito rinviare a quanto ho scritto "Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano", in *Le sfide del diritto. Studi in onore di Agostino Vallini*, 2009, pp. 255 ss. Cfr. quanto si legge nel Documento Introduttivo del XIX Seminario internazionale di Studi storici "Da Roma alla Terza Roma", Campidoglio 21 aprile 2009: «La sovrapposizione di elementi cristiani, unita all'accentramento autocratico, trova massima espressione in età moderna nelle applicazioni moscovite della teoria giustiniana della "sinfonia" di sacerdozio e impero».

<sup>11</sup> Per l'esame di queste fonti nonché per precisazioni terminologiche e concettuali rinvio al mio scritto "Il concetto giuridico di *civitas augescens*: origine e continuità", *Studi in memoria di Gabrio Lombardi*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, 61, 1995, pp. 759 ss.; vedi anche *Cittadini popoli e comunione*, cit., pp. 55 ss.; ivi bibliografia, in particolare per quanto riguarda l'analisi del pensiero, su queste tematiche, di D. Nörr e P. Catalano; M. Cacciari, *Il mito della civitas augescens*, in *Il Veltrò. Rivista della civiltà italiana*, 2-4, 41, marzo-agosto 1997, pp. 161 ss..

Su tale base, nella continuità di pensiero che abbraccia un lungo arco di secoli, si precisano nelle fonti giuridiche i concetti di *civitas augescens* e *civitas amplianda*.

L'“aumento” della *civitas* viene constatato ed espresso da Pomponio mediante il sintagma *civitas augescens* (D. 1,2,2,7). Esso diventerà con Giustiniano un dover essere: *civitas amplianda* (C. 7,15,2). Continua coerente l'“aumento” della *civitas*, potenzialmente universale, senza condizionamenti etnici (o nazionali), considerato anche un programma che deve essere attuato. Si potrebbe dire che la *civitas amplianda* va oltre la *civitas augescens*.<sup>12</sup>

Il processo di aumento del numero dei *cives* ha il suo fondamento nel principio di apertura della *civitas* (*asylum* di Romolo), il punto saliente nella *constitutio Antoniniana* (cfr. D. 1,5,17: *qui in orbe Romano sunt*)<sup>13</sup> ed il punto conclusivo in Giustiniano con l'eliminazione delle nozioni di *Latinus* e di *peregrinus* (nel senso di straniero).<sup>14</sup>

Già alla fine del III secolo a.C. il re di Macedonia Filippo V, in una lettera alla città greca di Larissa nella quale chiedeva di iscrivere come cittadini i meteci, aveva osservato: «i Romani danno libertà agli schiavi, accogliendoli nella cittadinanza e facendoli partecipi delle magistrature ... in questo modo, non solo

---

<sup>12</sup> G. Oppo, “Declino del soggetto e ascesa della persona”, in *Rivista di diritto civile*, a. 48, n. 6 (novembre-dicembre 2002), p. 835 ss. a proposito della *iuris societas civium*: «come comunione di diritto, avente la capacità di allargarsi al di là delle differenze territoriali, etniche e religiose» e della ‘corrispondente’ *civitas amplianda* «[...] meglio che quello pomponiano di *civitas augescens*, concetto quest’ultimo che sa piuttosto di allargamento della sfera di azione di un diritto dato».

<sup>13</sup> Sulla politica della cittadinanza vedi P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino 1965, pp. 26 s. e nota 46; C. Nicolet, “L’impérialisme romain”, in *Rome et la conquête du monde méditerranéen*, II, *Genèse d’un empire*, sous la direction de C. Nicolet, Paris 1978, pp. 883 ss.; A. Giardina, “L’identità incompiuta dell’Italia romana”, in *L’Italia d’Auguste à Dioclétien* (Collection de l’Ecole Française de Rome, 198) Roma 1994, pp. 1 ss.

<sup>14</sup> Vedi P. Catalano, *Diritto e persone* cit., pp. 70 ss., specialm. 82 s.; vedi, per alcune ulteriori considerazioni, M. P. Baccari, *Cittadini popoli e comunione* cit., Cap. IV, par. 2.

hanno ingrandito la loro patria, ma hanno anche dedotto una settantina di colonie» (Dittenberger, *Syll.*, II, 543).

Grande è la consapevolezza, negli scrittori latini e greci, di questa politica della cittadinanza: da Fabio Pittore a Cicerone a Livio a Velleio Patercolo a Seneca; da Polibio a Dionigi d'Alcarnasso a Elio Aristide. La formulazione più espressiva, in riferimento anche alle cariche pubbliche, si ha forse in un discorso dell'imperatore Claudio al Senato (48 d.C.), conservato in parte nelle Tavole di Lione (CIL, XIII, 1668), riassunto e alquanto trasformato in Tacito, *Ann.* 11, 24.

In questa *civitas augescens* (cfr. *Digesta Iustiniani* 1,2,2,7 e 28)<sup>15</sup> e *civitas amplianda* (*Codex Iustinianus* 7,15,2), che unisce gli uomini contro ogni esclusivismo etnico, abbiamo assunto come emblematica la posizione di Paolo: «Il tribuno si recò da Paolo e gli domandò: 'Dimmi, tu sei cittadino romano?'. Rispose: 'sì'. Replicò il tribuno: 'Io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo'. Paolo disse: 'Io, invece, lo sono di nascita'» (*Atti degli Apostoli*, 22,27-28). Parallelamente si è plasmata nelle fonti giuridiche (da Diocleziano a Giustiniano) la nozione di *ius Romanum*, visto come universale "sistema (*ars*) del buono e dell'equo";<sup>16</sup> anche i Giudei poterono vivere secondo lo *ius Romanum* (*Codex Iustinianus* 1,9,8) ed essere quindi *Romani* (cfr. *Interpretatio ad Codicem Theodosianum* 2, 1,10).

---

<sup>15</sup> Il sintagma *civitas augescens* è usato da Pomponio nel noto passo del *Liber singulari enchiridii*: D. 1,2,2,7 *augescente civitate*; cfr. «*postea aucta ad aliquem modum civitate*» (par. 2); «*populo aucto*» (par. 18); «*quod multa turba etiam peregrinorum in civitate veniret*» (par. 28). *Augesco* è incoativo di *augeo*. La radice *aug-* esprime l'idea di accrescimento, di rafforzamento, di incremento. I verbi incoativi, formati mediante il suffisso *-sco*, come noto, indicano il cominciamento o il rafforzamento di un'azione, l'ingresso in uno stato. Si spiega così l'uso di questo verbo, da Ennio a Pomponio. Vedi, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI* cit., pp. 57 ss., ivi ampia bibliografia.

<sup>16</sup> Mi sia consentito per approfondimenti rinviare a M. P. Baccari, "Ius naturale e praecepta iuris nella giurisprudenza: Ulpiano precursore dei diritti umani?", in *La legge morale naturale. Problemi e prospettive*, Roma 2007, pp. 207 ss.

### 3. L'imperatore *propagator orbis terrarum, ampliator civium, Magnus*

I processi di ampliamento della *civitas* sono dunque legati alla convinzione che essi ridondino a giovamento di tutto il *populus*.

L'aumento della *multitudo* dei *cives* è dunque un valore da salvaguardare. Mette conto notare inoltre che l'ampliamento poteva essere riferito alla pluralità dei *cives* e l'aumento alla pluralità delle *civitates*.

È necessaria una considerazione analitica anche di altre fonti, del V e VI secolo, nelle quali è presente l'idea di crescita della *civitas* o del *populus* per cogliere i programmi di "crescita" posti in essere dagli Imperatori.

In una iscrizione di Roma, Traiano è detto *propagator orbis terrarum* (CIL VI,958, del 108).

Nei disegni imperiali di ampliamento della *civitas* si possono considerare delle misure volte a disciplinare un "diritto al cibo" per i bambini.<sup>17</sup> All'inizio del II secolo d. C. l'Imperatore Traiano creò un'opera d'assistenza pubblica (*alimenta*), per le *civitates*, esclusa Roma che già aveva le *frumentationes*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Vedi M. P. Baccari, "Alimenti" in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica* (a cura di A. Tarantino) Napoli 2009.

<sup>18</sup> Traiano riserva ai ragazzi, con preferenza rispetto alle ragazze, la maggior parte delle "pensioni alimentari": P. Salmon, *La limitation des naissances dans la société romaine*, Latomus, Bruxelles 1999, p. 12: «A partir dall'anno 101, questa istituzione è resa operante; città per città, senza che si possa affermare che tutte le città d'Italia ne abbiano beneficiato»; P. Veyne, *Les "Alimenta" de Trajan*, in *Les empereurs romains d'Espagne*, Paris, 1965, p. 163: «In ogni città l'imperatore versa una somma di denaro a dei proprietari fondiari con l'onere ad essi di pagare annualmente gli interessi di questa somma: questi interessi permetteranno di versare delle "pensioni alimentari" a dei fanciulli diseredati della città. Il pagamento degli interessi è garantito in qualche modo (restiamo intenzionalmente nel vago) attraverso il pegno che i proprietari hanno fatto a Traiano di beni fondiari, per un valore più di dodici volte superiore al versamento imperiale: l'*obligatio praediorum*». A proposito di tutela dei cd. "diritti umani" rinvio per approfondimenti: "Bene comune: quale passato? quale futuro?", in *Penna&mouse*, 2007, pp. 3 ss. spec. il paragrafo "*Ius Romanum v. globalizzazione*"; "Alcune osservazioni sui "diritti umani", in *Revista general de derecho romano*, 12, 2009.

Per porre rimedio al problema della denatalità Traiano iscrisse 5.000 bambini (*pueri alimentarii*) nella lista dei beneficiari dei viveri gratuiti (Plinio il Giovane *Panegiricus*, 25-28).

*Ampliator civium* era titolo portato da Antonino Pio, secondo la testimonianza offertaci dalle monete.<sup>19</sup>

Il titolo di *propagator imperii* ricorre per la prima volta, con notevole frequenza, per Settimio Severo, in iscrizioni africane. L'epiteto compare come una componente ufficiosa della titolatura imperiale, già con Caracalla.

Con riferimento a Diocleziano ed all'intera tetrarchia troviamo «*[restituto]res orbis sui et propagatores generis humani*» (CIL III 6661): il concetto di *propagatio* è così trasferito dal piano dello spazio a quello delle persone; Massimiano è detto «*propagator im[perii] reique Roma[nae]*» (CIL VI 31385 b).

Costantino il Grande estende ulteriormente questo filone propagandistico: egli viene ricordato a Ravenna come *propagator Romani imperii* (CIL XI 9) ed è esaltato in Roma come *propagator imperii dicionisque Romanae* oltre che come *fundator etiam securitatis aeternae e restitutor humani generis* (CIL VI 1140); negli anni tra il 306 ed il 324 compare più esplicitamente come *propagator orbis su[i]* (AE 1969-70, Puteoli). Concetti analoghi sono ripetutamente associati ad espressioni cosmocratiche: in una iscrizione del 324 Costantino è detto *conditor atque amplificator totius orbis Romani sui* (CIL VIII 14309, Utica); e dieci anni dopo (*ob amplificatam toto orbe rem publicam* (CIL VI 1141, Roma).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Vedi la moneta in H. Cohen, *Description historique des monnaies frappées sous l'Empire* cit., II, pp. 347 s.; H. Mattingly - E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage*, London 1930, III, p. 111; 119. Basandosi anche su questa moneta G. Manganaro, in *Iura*, XVII, 1966, p. 354 (rec. a J. Colin, *Les villes libres de l'Orient gréco-romain et l'envoi au supplice par l'acclamations populaires*, Bruxelles 1965) ha tentato di identificare l'*Imperator Antoninus* di D. 1,5,17 con Antonino Pio (riferendosi anche alla Nov. 78,5), vedi però, a proposito della *Novella* di Giustiniano, in generale, M. Talamanca, "Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici", in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-IV sec. d. C.)*, *Atti di un incontro tra storici e giuristi*, a cura di G. G. Archi, Milano 1976, p. 196, nota 273.

<sup>20</sup> Mi sia consentito rinviare per gli aspetti giuridici a: "Costantino Imperatore rivoluzionario? A proposito di *barbaricus* e *barbarus* nelle costituzioni di Costantino", in *Poteri*

L'intreccio fra le massime preoccupazioni degli Imperatori e le convinzioni religiose custodite dal popolo erano già state ben espresse nei versi di Publilio Optaziano Porfirio, VIII, 3-5: «*Summe, fave! te tota rogat plebs gaudia rite, / et meritam credit, cum servat iussa timore / Augusto et fidei, Christi sub lege probata*».

A proposito di Costantino Zenone dice: *qui veneranda christianorum fide Romanum munivit imperium*.

Teodosio I, passato alla storia con il titolo di Magno, viene ricordato come *propagator Romani orbis* e *propagator Romani imperii*.

Al di là degli esempi qui portati, è evidente come la titolatura imperiale che (nelle fonti giuridiche ed extragiuridiche ad esempio: su monete, iscrizioni greche e latine) fa riferimento all'ampliamento dell'orbe romano (ed anche dell'*orbis terrarum*) ed all'accrescimento della *res publica* (ed addirittura del *genus humanum*) costituisca un settore non sempre ufficiale e quantitativamente limitato. Tuttavia non pochi epiteti – secondo Attilio Mastino – «anche se sporadicamente attestati, rimandano senza dubbio alle più significative e profonde linee della propaganda imperiale. Aspetto essenziale di questa propaganda è la riaffermazione dell'universalità dell'Impero romano, con riferimento sia allo spazio sia al tempo (*aeternitas*) sia alla cittadinanza». <sup>21</sup>

Un indizio molto significativo è costituito dall'associazione della parola *orbis* con *urbs* (ed anche *oikoumene* con *Roma*), che a partire da Costantino istituisce un richiamo simbolico tra lo spazio dei cittadini e lo spazio universale: quest'ultimo è una realtà composita e globale, che è compendiata nell'*urbs Roma*,

---

*religiosi e istituzioni politiche: il culto di San Costantino tra Oriente ed Occidente*, a cura di F. Sini e P.P. Onida (CNR-Progetto strategico "Sistemi giuridici del Mediterraneo", Studi e documenti 3), Giappichelli, Torino 2003, pp. 245 ss.; "Il *conubium* nella legislazione di Costantino", *ibid.*, pp. 193 ss.

<sup>21</sup> Vedi A. Mastino, "Orbis, kosmos, oikoumene: aspetti spaziali dell'idea di impero universale da Augusto a Teodosio", in *Popoli e spazio romano tra diritto e profezia*, «Da Roma alla Terza Roma», Studi III, Napoli 1986, pp. 63-162.

ma che si differenzia non solo in una pluralità di *civitates* e di *urbes*, ma anche di *nationes* e di *gentes*, senza rinunciare alla prospettiva di un progressivo allargamento verso lo spazio non ancora romano. Un contributo fondamentale a questa concezione fu sicuramente dato dagli imperatori spagnoli e poi dagli imperatori africani, che volutamente mantennero l'equivoco tra la dimensione romana dell'*orbis* e dell'*oikoumene* e quella cosmica del *mundus* e del *kosmos*. L'attenzione delle Province africane per questa problematica appare indubitabile.

Una logica prosecuzione di quest'ideologia, ma insieme una trasformazione profonda dei contenuti si deve a Costantino ed ai suoi successori. Mastino ha ipotizzato che: «lo sviluppo della titolatura imperiale presupponga un lento, graduale, contraddittorio passaggio da una concezione cosmocratica verso una concezione ecumenica».

Nella *Novella 5* di Valentiniano III, del 440, dopo un elogio della *urbs Roma*, che *caput nostri veneramur imperii*, si stabilisce che a certi commercianti greci (*pantapolae*), i quali non debbono più essere esclusi *sacrae urbis habitatione*, sia permesso di ritornare nella città e commerciarvi «*ut cura pervigili ubertas populo ministretur ... ita enim cura multorum nec abundantia deerit et profutura civitati augebitur multitudo*». <sup>22</sup>

Importante per comprendere la complessa realtà giuridica implicita nel concetto di *civitas augescens* è il confronto con una costituzione di Giustiniano del 530, la seconda del titolo XV del libro VII, posta sotto la rubrica *Communia de manumissionibus* (C. 7,15,2). Essa dispone che «*si quis servo suo libertatem imponat ... nullo coartetur modo*», abroga i limiti di età già stabili-

---

<sup>22</sup> Su questa costituzione, per altri aspetti, vedi *Cittadini popoli e comunione* cit., par. 3 e Sez. II, Cap. I, par. 1; i *pantapolae* erano commercianti greci «qui omne genus merces habent promercales»: J. Ritter (Gotofredo, vol. VI) nota a, *ad h. l.* Si può qui ricordare un'altra costituzione di Valentiniano III: la *Nov. 25* sul *favor libertatis*. Cfr. *Nov. Th.*, 5,1 del 438, a proposito di una costituzione di Costantino, riguardante la costruzione di nuove case a Costantinopoli: «... *et legis proposito in augenda urbe pace superni numinis sit satisfactum ...*».

ti nella *lex Aelia Sentia* e concede la cittadinanza romana ai servi minori di trenta anni manomessi<sup>23</sup>. L'Imperatore spiega icasticamente la motivazione della disposizione: «*ut sint omnes cives Romani constituti, ampliandam enim magis civitatem nostram quam minuendam esse censemus*». L'espressione «*ut sint omnes cives Romani constituti*» sintetizza lo scopo dell'eliminazione, da parte di Giustiniano, delle nozioni di *Latinus* e *peregrinus*.

Il concetto di *amplianda civitas* (vedi *supra*) esprime invece un dover essere: è un programma che l'Imperatore Giustiniano si prefigge di attuare, in una linea di continuità con alcuni predecessori, e secondo un disegno che si sviluppa nei secoli, anche attraverso innovazioni.

#### 4. Antonino Pius Magnus

La Nov. 78, del 539, si inserisce in questo programma. Giustiniano sente il dovere di estendere la libertà: «*nobis autem omne extat studium subsistere libertates atque valere et in nostra florere et augeri republica*» (cap. IV), e conseguentemente prende delle misure: «*quoniam autem semper aliquid melius de nostris subiectis tractamus, et ipsum quod perfectius datum est [a] maioribus aestimavimus oportere adiectionibus ampliare ...*». Qualche riga dopo egli sostiene che non fa nulla di nuovo, ma segue quanto già fatto da altri Imperatori (*facimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores sequimur*, cap. V).

Su questa linea di continuità sono considerati punti salienti Antonino 'Pio', Costantino, Teodosio, rispettivamente per il conferimento della cittadinanza, per la fondazione di Costantinopoli, per la riforma dello *ius liberorum*: «*Sicut enim Antoninus Pius cognominatus, ex quo etiam ad nos appellatio haec pervenit, ius*

---

<sup>23</sup> Vedi per tutti B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano* cit., p. 201 ed anche p. 51. Sulla concessioni della libertà in *ecclesia catholica*, dinanzi al popolo religioso vedi *infra*.

*Romanae civitatis prius ab unoquoque subiectorum petitus et taliter ex eis qui vocantur peregrini ad Romanam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit, et Theodosius iunior post Constantinum maximum sacratissimae huius civitatis conditorem filiorum prius ius petitus in commune dedit subiectis ...*». Gli studiosi ritengono comunemente, a proposito del nome *Antoninus Pius*, che Giustiniano – o comunque la cancelleria che “citava a memoria” – indicasse qui Antonino Pio “confondendo gli Imperatori omonimi” e cioè scambiandolo con Antonino Caracalla<sup>24</sup>.

Ma, a ben vedere, il nome ufficiale dell’Imperatore soprannominato Caracalla è, notoriamente, dopo la sua morte: *divus Magnus Antoninus* ovvero *divus Magnus Antoninus Pius*.<sup>25</sup> Il titolo di *Pius* è attestato fin dal 198<sup>26</sup>. Dobbiamo quindi ritenere che Giustiniano si sia voluto ricollegare ad Antonino Caracalla, chiamandolo correttamente *Pius*.<sup>27</sup>

A proposito del titolo di *Pius* non si deve dimenticare lo scopo religioso della *constitutio Antoniniana* enunciato dallo stesso

---

<sup>24</sup> Così S. Solazzi, *Glosse a Gaio, II* (1933), ora in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli 1972, p. 380. Vedi anche, ad esempio, F. De Martino, *Storia della costituzione romana* cit., IV.II, p. 777 nota 17; G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano 1963, p. 173 («equivoco in cui cade Giustiniano»); K. P. Müller-Eiselt, *Divus Pius constituit*, Berlin 1982, pp. 22 e 65; G. Luchetti, *La legittimazione dei figli naturali* cit., p. 156 («scarsa ‘memoria’ storica della cancelleria di cui è esempio ben noto l’attribuzione della *constitutio antoniniana* ad Antonino Pio»). Però P. de Francisci, *Storia del diritto romano* III.I, cit., p. 244, a proposito della “commossa reverenza” di Giustiniano per la grandezza di Roma, ricorda tra l’altro come l’Imperatore nella Novella 78,5 «ricongiungia ad Antonino il suo titolo di Pius».

<sup>25</sup> Vedi, ad es., P. von Rohden, “*Aurelius*”, in *PW RE*, II,2 (1896), coll. 2436 ss.

<sup>26</sup> Sul nome *Antoninus Pius* vedi più ampiamente, per le iscrizioni, A. Mastino, *Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni (indici)*, Bologna 1981, pp. 38; 91; 143 ss.; per le numerosissime monete vedi H. Cohen, *Description historique des monnaies frappées sous l’Empire romain communément appelées médailles impériales*, IV, rist. an., Graz 1955, pp. 139-245.

<sup>27</sup> A proposito di *Pius* è stato notato da G. Rösch, *Onoma Basileias. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit*, Wien 1978, pp. 42 s. che: «Seit dem ausgehenden 2. Jahrhundert ist der Titel regelmässiger Beiname der römischen Kaiser».

Imperatore.<sup>28</sup> Giustiniano chiama *Caesar maximus* e *Augustus pius* proprio nella *Novella* con la quale stabilisce le modalità di confezione dei documenti e più precisamente i criteri da seguire riguardo al nome dell'Imperatore: Nov. 47 *praef.* Nello stesso anno (539) un'altra *Novella*, la 89, riguardante i *naturales liberi*, si inserisce in questo programma di apertura. In essa Giustiniano, richiamando anche numerose leggi succedutesi a partire da Costantino, ed anche innovando, ribadisce di voler dare la libertà dalla schiavitù a molti uomini: «*nos enim duplex habuimus studium, plurimos in libertatem perducere homines ex priore servitute et ex naturalibus ad legitimos elevare*» (*praef.*). Nella Nov. 74,1, del 538, Giustiniano aveva sottolineato che per natura tutti gli uomini sono liberi e ingenui: «*neque enim a principio, quando sola natura sanciebat hominibus, antequam scriptae provenirent leges, fuit quaedam differentia naturalis atque legitimi, sed antiquis parentibus antiqui filii mox procedebant fiebant legitimi, et sicut in liberis natura quidem liberos fecit omnes, bella vero servitutem adinvenerunt*».

In queste tre *Novellae* (74, 78 e 89) si ritrova lo schema argomentativo della teoria dello *ius naturale* che fa risalire tale *ius* ad un periodo iniziale della storia degli uomini, quando essi vivevano ancora senza lotte e divisioni.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sulla politica religiosa di questo Imperatore e, in generale, sulle implicazioni religiose della *constitutio Antoniniana* vedi, in vario senso, F. De Visscher, "La costituzione Antoniniana e la dinastia africana dei Severi" cit., pp. 13 ss.; A. Díaz Bialek, "La constitución Antoniniana y las querellas y libelos de Q. Septimius Florens Tertullianus", in *Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Romano*, XII, 1966-1967, pp. 55 ss.; R. Muth, "Vom Wesen römischer 'religio'", in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II, 16, 1978, pp. 308 ss.; R. Turcan, "Le culte impérial au III siècle", *ibid.*, pp. 1064 ss.; E. Dal Covolo, *I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull'ambiente storico-istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo*, Roma 1989, pp. 43 ss.; H. G. Gundel, "Die 'constitutio Antoniniana' auf Reisen", in *Geschichtliche Rechtswissenschaft: ars tradendo innovandoque aequitate sectandi. Freundesgabe für A. Söllner zum 60 Geburtstag*, Giessen 1990, pp. 57 ss.

<sup>29</sup> Vedi C. Castello, "Il pensiero giustiniano sull'origine degli *status hominum*", in *Studi in memoria di E. Albertario*, II, Milano 1953, pp. 197 ss.; P. Catalano, "Giustiniano", in *Enciclopedia Virgiliana*, II, Roma 1985, pp. 759 ss.

5. *Alcune riflessioni dalla pax deorum alla publica auctoritas universalis attraversando i secoli*

Il titolo di Magno attribuito ai grandi della storia (sia che si tratti di autorità civili sia di autorità religiose) è sempre strettamente connesso alla “crescita” sotto molteplici aspetti.

È tutta la comunità (*res publica*) che trae vantaggio dall’“aumento” (ad esempio dalla nascita di *qui in utero est*, o da politiche riguardanti l’ampliamento della cittadinanza). Essenziale è il concetto di *communio* (vedi *supra*). La “partecipazione” consiste nella disponibilità dell’uomo a svolgere la parte che gli compete all’interno di una comunità, sopra ogni particolarismo; e “la solidarietà” impone all’uomo il dovere di accettare questo compito per la comunità, ricordando che l’*utilitas* comprende le esigenze materiali (*pecunia*, profitti etc.) e quelle spirituali del popolo.<sup>30</sup>

Dunque non vanno trascurati, oggi, i problemi dello *status* (ad es. la cittadinanza dei nuovi nati, l’adozione dei concepiti), così come quello degli alimenti<sup>31</sup> proprio per l’accrescimento della *civitas* (o del *populus*).

“Diritto alla vita” e “diritto alla salute” si materializzano principalmente oggi nell’espressione “diritto al cibo” o “diritto agli alimenti”.<sup>32</sup> Il cibo viene ad essere elemento fondamentale per la sopravvivenza, da un punto di vista per dir così materiale:

---

<sup>30</sup> Vedi, per alcune fonti, “Bene comune: quale passato? quale futuro?” cit., pp. 3 ss.

<sup>31</sup> Sul problema dell’adozione dei concepiti vedi S. J. Chinelato, “Adoção de nascituro e a quarta era dos direitos: razões para se alterar o *caput* do artigo 1.621 do novo código civil”, in *Novo Código civil. Questões controversas* (Série Grandes temas de direito privado, I), pp. 355 ss.

<sup>32</sup> Vedi, ad esempio, l’articolo 25, comma 1 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo recita: «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà».

ad esempio, il concepito che deve essere favorito più del figlio nato, anche con interventi di natura alimentare («*quia sub incerto utilius est ventrem ali*» (D. 37,9,1,5).<sup>33</sup>

Tuttavia, assai pericolosa è la creazione ed elaborazione di nuove categorie di “diritti della personalità” e considerare il “diritto al cibo” un “diritto soggettivo”.<sup>34</sup> Si tratta di astrazioni moderne sullo *ius Romanum*.

L’odierno individualismo<sup>35</sup> del più forte, anche attraverso un “complotto demografico” neo-malthusiano, antinatalista (ini-

---

<sup>33</sup> L’esigenza di garantire il sostentamento al concepito è considerata primaria, nella indeterminatazza di chi nascerà (*filia, plures filii, filius et filia*): è meglio (*satius est*) che sia alimentato, anche colui che fu diseredato (*qui exheredatus sit*) anziché far morire di fame chi non sia stato diseredato (*eum qui non sit exheredatus*) (D. 37,9,1,3). Ulpiano ribadisce questo principio riguardante la rilevanza dell’alimentazione del concepito al di là di ogni incertezza circa il suo status: «*quia sub incerto utilius est ventrem ali*» (D. 37,9,1,5); vedi su queste tematiche un mio lavoro *La difesa del concepito nel diritto romano dai Digesta dell’Imperatore Giustiniano*, Torino 2006.

<sup>34</sup> Assai pericoloso è adoperare astrazioni moderne quali ad esempio, diritto soggettivo e, conseguentemente considerare il “diritto al cibo” un diritto soggettivo; a proposito della moltiplicazione di diritti mi limito a citare un “diritto a non nascere”, un “diritto alla clonazione”, un “diritto ad essere lasciati soli” o un “diritto alla solitudine”, un “diritto all’oblio”: su alcuni di questi “diritti” vedi, da ultimo, G. Giacobbe, *Lezioni di diritto privato*, Torino 2002, p. 51 s. Taluno addirittura sostiene esservi da parte della donna un “diritto al parto epidurale” o un “diritto al ripensamento”, ad esempio in materia di procreazione assistita. Ancora più paradossalmente si parla oggi di un “diritto alla programmazione familiare” con la conseguenza che la nascita di un “bambino sano ma non voluto” integra gli estremi di un danno da bambino indesiderato; al riguardo vedi M. Bona, v. *Danni al nascituro e da procreazione* in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Aggiornamento, I, 2003, p. 600 ss., con riferimenti a sentenze; da ultimo, U. Veronesi, *Il diritto di morire*, Milano 2005, definisce l’eutanasia “un diritto fondamentale” sostenendo che «il diritto di morire faccia parte del corpus fondamentale dei diritti individuali: il diritto di formarsi o non formarsi una famiglia, il diritto alle cure mediche, il diritto a una giustizia uguale per tutti, il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla procreazione responsabile, il diritto all’esercizio di voto, il diritto di scegliere il proprio domicilio» (p. 7).

<sup>35</sup> Nel quadro della riflessione moderna sull’antico pensiero politico risalta l’opera di Hannah Arendt, in particolare quanto al concetto di cittadinanza. La Arendt sfugge alla dicotomia “individualismo” e “collettivismo” e critica il concetto di rappresentanza (basata sui partiti e strutture stabili burocratizzate), proponendo l’istituzione di un sistema federale di consigli dove i cittadini siano impegnati a vari livelli nelle decisioni sugli affari della comunità politica. La sua concezione della “sfera pubblica” si oppone così sia alla *Gemeinschaft* sia alla *Gesellschaft*.

ziato negli USA nella seconda metà del secolo scorso), minaccia la crescita di ogni popolo.<sup>36</sup>

Di bipolarità, di due protagonisti della storia, di due “organi” essenziali alla storia dell’umanità parla Giorgio La Pira riguardo all’epoca costantiniana e all’Imperatore Costantino: «L’altro principio è la bipolarità della storia. Vi sono due protagonisti, due organi essenziali allo sviluppo del piano di Dio nel mondo, e quindi della storia umana. E sono per un verso lo stato, cioè oggi si direbbe l’ONU, al tempo di Costantino era l’Impero romano. Sono coesenziali, non si può farne a meno».<sup>37</sup>

La convergenza tra sistemi giuridici<sup>38</sup> e tra Imperatori (sia no pagani e cristiani) e Pontefici può essere considerata dal punto

---

<sup>36</sup> Vedi R. Cascioli, *Il complotto demografico. Il nuovo colonialismo delle grandi potenze economiche e delle organizzazioni umanitarie per sottomettere i poveri del mondo*, Piemme, Casale Monferrato 1996, pp. 72 ss.; a p. 53 la citazione di un editoriale del 1970 del California Journal of Medicine, organo ufficiale dell’Associazione dei medici della California, «in cui si preconizza l’abbandono, in Occidente, dell’etica giudaico-cristiana, che dà “valore uguale a ogni vita umana indipendentemente dal suo stadio e condizione”, e l’avvento della Nuova Etica, per cui “diventerà necessario riferirsi a valori relativi piuttosto che assoluti in merito a cose come le vite umane, l’uso di risorse scarse e i vari elementi che concorrono alla qualità della vita o al modo di vivere che si intravede”». Sugli aspetti internazionali dei problemi (anche giuridici) dei nascituri vedi M. Schooyans, *L’aborto, problema politico*, Leumann (Torino) 1975; Id., *Maîtrise de la vie domination des hommes*, Paris-Namur 1986; Id., *Aborto e politica*, Città del Vaticano, 1991; Id., “The New World Order and Demographic Security”, in *International Conference on Demography and the Family in Asia and Oceania* (Taipei, 18-20 september 1995), s.l. 1996, pp. 55-63. In particolare riguardo al Brasile: “Quem custeia a esterilização de milhões de Brasileiras?”, in *Cartá. Informe de distribuição restrita do Senador Darcy Ribeiro*, 1991-3, pp. 111 ss.; D. da Fonseca Sobrinho, *Estado e população: uma história do planejamento familiar no Brasil*, Rio de Janeiro 1993.

<sup>37</sup> “Arco di Costantino: riflessione storico-politica”, in *Prospettive* n. 33-35 (1974), p. 134 ss. (= *Scritti editi*, vol. XIX, pp. 117 ss.); anche in *Chiesa e Stato dal IV al VI secolo* (Prospettive, Quaderno 2) Firenze 1974, pp. 134 ss. Ricorda ancora Giorgio La Pira: «Lui [sc. Costantino] intanto fondò anche Costantinopoli. Se non avesse fatto l’accordo con la Chiesa, poteva fare Costantinopoli? Ma Costantinopoli significa l’Oriente. Apri alla Chiesa, aprì alla Cristianesimo, aprì alla storia del mondo e della civiltà, tutto l’Oriente fondando Costantinopoli, bellissima città, dalla quale deriva poi Ravenna ecc., tutto il mondo orientale, il mondo russo, greco, parte di là. Se non avesse fatto la pace con la Chiesa, poteva fare queste cose? No!».

<sup>38</sup> L’uso tecnico corretto del termine “sistema” (diverso da quello di “ordinamento”) è necessario sia per intendere il diritto romano come *ars boni et aequi*, sia per non con-

di vista lapiriano: a conferma dell'unità della "famiglia di Abramo" e della provvidenzialità dell'Impero romano<sup>39</sup>.

La via romana è quella della pace: *pax deorum*.<sup>40</sup> È la via che indicano all'Europa i Pontefici romani, già dall'enciclica di Benedetto XV *Pacem Dei munus pulcherrimum* (1920).<sup>41</sup> È la via ripresa con forza nell'enciclica di Giovanni XXIII *Pacem in terris* (1963), che sembra riflettere la teoria (del romanista Giorgio La Pira) della "guerra impossibile",<sup>42</sup> nella *Deus caritas est*<sup>43</sup> e nella recentissima *Caritas in veritate*. Nel par. 67 si legge: «Di fronte all'inarrestabile *crescita* (il corsivo è nostro) dell'interdipendenza mondiale, è fortemente sentita, anche in presenza di una recessione altrettanto mondiale, l'urgenza della riforma sia dell'*Organiz-*

---

fondere il diritto con il "fatto" della sua effettiva applicazione, sia per comprendere il sistema giuridico latino-americano come "bloque" romano-iberico-indigeno. Su una recente applicazione dell'istituto del *curator ventris* nella Repubblica Argentina vedi la rivista *Persona. Revista electrónica de derechos existenciales*, <http://www.revistapersona.com.ar>, diretta da Ricardo D. Rabinovich-Berkman.

<sup>39</sup> Vedi P. Catalano, "Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira" in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001, a cura di Luigi Garofalo, pp.107-109; *Id.*, "Da Roma a Betlemme. A proposito della 'strategia romana' di Cristo e degli Apostoli secondo Giorgio La Pira", in *Studium*, a. 97, marzo aprile 2001, pp. 215 ss.

<sup>40</sup> Vedi per tutti F. Sini, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del "diritto internazionale antico"*, Libreria Dessì, Sassari 1991, pp. 256 ss. (cfr. 235 ss.).

<sup>41</sup> *Acta Apostolicae Sedis*, a. XII, vol. XII, n. 6, pp. 216 s.

<sup>42</sup> P. Catalano, "Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira", in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, in *Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese*, Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001, III, Padova 2003, pp. 126 ss.; *Id.*, "Unità, pace, giustizia, grazia. Roma Costantinopoli Mosca secondo Giorgio La Pira", estratto da EYKOEMIA. Studi miscelanei per il 75° di Vincenzo Poggi S.J., Soveria Mannelli (Catanzaro) 2003, pp. 139 ss.; *Id.*, "'Guerra impossibile' e 'pace impossibile all'uomo': evoluzione della dottrina cattolica secondo Giorgio La Pira e Mario Castelli", in *Saggi storici in onore di Romàn H. Rainero*, a cura di M. Antonioli e A. Moiola, Milano 2005, pp. 83 ss.

<sup>43</sup> Vedi, ampiamente, M. P. Baccari, "I quattro pilastri della pace secondo i Pontefici romani e alcuni principi del diritto romano", in *L'archetipo dell'amore fra gli uomini* (a cura di G. Dalla Torre) Roma 2007, pp. 137 ss.: «Sono i Pontefici che danno le linee direttrici ai popoli, sono ancora loro ad educare ai principi, alla legalità, alla civiltà dell'amore. Sembra esservi una linea di continuità che parte dai Giuristi romani, taluni vissuti anche prima di Cristo, per giungere a Benedetto XVI, Pontefice romano».

zazione delle Nazioni Unite che dell'architettura economica e finanziaria internazionale, affinché si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni. Sentita è pure l'urgenza di trovare forme innovative per attuare il principio di *responsabilità di proteggere* e per attribuire anche alle Nazioni più povere una voce efficace nelle decisioni comuni. Ciò appare necessario proprio in vista di un ordinamento politico, giuridico ed economico che incrementi ed orienti la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli. Per il governo dell'economia mondiale; per risanare le economie colpite dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e conseguenti maggiori squilibri; per realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza alimentare e la pace; per garantire la salvaguardia dell'ambiente e per regolamentare i flussi migratori, urge la presenza di una vera *Autorità politica mondiale*, quale è stata già tratteggiata dal mio Predecessore, il Beato Giovanni XXIII. Una simile Autorità dovrà essere regolata dal diritto, attenersi in modo coerente ai principi di sussidiarietà e di solidarietà, essere ordinata alla realizzazione del bene comune, *impegnarsi nella realizzazione di un autentico sviluppo umano integrale ispirato ai valori della carità nella verità*. Tale Autorità inoltre dovrà essere da tutti riconosciuta, godere di potere effettivo per garantire a ciascuno la sicurezza, l'osservanza della giustizia, il rispetto dei diritti. Ovviamente, essa deve godere della facoltà di far rispettare dalle parti le proprie decisioni, come pure le misure coordinate adottate nei vari fori internazionali. In mancanza di ciò, infatti, il diritto internazionale, nonostante i grandi progressi compiuti nei vari campi, rischierebbe di essere condizionato dagli equilibri di potere tra i più forti».

La *publica auctoritas universalis*, auspicata dalla costituzione *Gaudium et spes* (par. 82), e ripresa con forza oggi dal Pontefice Benedetto XVI che offre molteplici itinerari starà – lo spero *contra spem*: (P. Catalano) – al centro dell'orbe-organismo: cioè al centro dell'edificio costruito alla “fine” della via romana per il raggiungimento della pace dei popoli e tra i popoli nella comunione.